

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



## COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 E MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL 14/09/2017 CON OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E MODIFICA AL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017."

Nr. Progr.	<b>147</b>
Data	<b>21/12/2017</b>
Seduta NR.	<b>47</b>
Titolo	<b>3</b>
Classe	<b>2</b>
Sottoclasse	<b>0</b>

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *VENTUNO* del mese di *DICEMBRE* alle ore *18:00* convocata con le prescritte modalità, *SOLITA SALA DELLE ADUNANZE* si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BASSI EMANUELE	SINDACO	S
RIBERTO ELEONORA	ASSESSORE	S
FANIN PAOLA	ASSESSORE	S
FUOCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 E MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL 14/09/2017 CON OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E MODIFICA AL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017."

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento che definisce le linee programmatiche entro le quali dovranno articolarsi di anno in anno i piani occupazionali di riferimento;
- al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dell'ente e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, a garanzia di una maggiore efficienza nel funzionamento dei servizi, spetta agli organi di vertice delle amministrazioni la programmazione triennale del fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- la redazione del documento di programmazione è condizionata dagli interventi normativi (D.L. n. 78/2010, Leggi Finanziarie, ecc...), che di fatto limitano notevolmente la capacità assunzionale dell'Ente dovendo garantire la riduzione costante con riferimento alla spesa di personale;
- le fonti normative che governano il processo di programmazione ed assunzione, sono state profondamente innovate al punto che nell'ultimo biennio gli Enti non hanno avviato nuovi percorsi di selezione per garantire la funzionalità e l'ammodernamento dell'organizzazione complessiva dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, a mente del quale gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che stabilisce che gli enti locali *“provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*
- l'art. 91 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione delle spese di personale;
- il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'art. 6, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), relativamente alla definizione del piano triennale del fabbisogno di personale, che stabilisce sinteticamente quanto segue:

- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell'art. 39 della L. 449/97;

Si evidenzia che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, tale divieto si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle relative linee di indirizzo (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017);

- l'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, che impone l'obbligo, per gli Enti soggetti al patto di stabilità, di assicurare la riduzione delle spese di personale da raggiungersi attraverso interventi di riduzione dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente, di razionalizzazione delle strutture, di contenimento dei costi della contrattazione decentrata integrativa;

- l'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90/2014 (convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114) in base al quale per il contenimento della spesa di personale va assicurato il rispetto al valore medio del "triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (quindi triennio 2011/2013);

- l'art. 11, comma 4 ter del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n.114/2014 a mente del quale "*Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011.*"

- l'art. 13 co. 1 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125 che prevede che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016;

- la legge 24/02/2016 n. 21 relativa allo slittamento dello stato di emergenza al 31/12/2018 che all'art. 11 co. 2 bis testualmente recita: "*Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2018*".

- l'art. 9 co. 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n.122/2010 relativamente al tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato (50% della spesa dell'anno 2009) e per lavoro flessibile (interinale, coccò, cfl) ;

- l'art. 11 co. 4 del D.L. n. 90/2014 in base al quale le limitazioni di cui all'art. sopracitato non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006. Resta fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- l'art. 11, comma 4 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 11/08/2014 n. 114, a mente del quale i limiti assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza (31.12.2018);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

- gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti i comuni danneggiati nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che inserisce, tra i comuni danneggiati della provincia di Bologna, il Comune di Sala Bolognese;

CONSIDERATO che il piano triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, nonché eventuali eccedenze e sovrannumeri ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 165/01, come da dichiarazioni rese dai Direttori di Area e già allegate alla deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 14/09/2017 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e modifica al fabbisogno di personale anno 2017<sup>1</sup> ;

RICHIAMATI:

- l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per quanto riguarda i limiti alla spesa in particolare:
  - concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la riduzione delle spese del personale secondo i seguenti ambiti prioritari di intervento: 1) ... 2) razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative; 3) contenimento dei costi per la contrattazione decentrata;
  - sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti che non rispettano il tetto di spesa;
- l'art. 3 comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014 che prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni *di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018*” e impone agli enti di effettuare politiche di personale ed assunzionali in modo coordinato con tutti gli enti collegati in modo da perseguire l'obiettivo di “...una graduale riduzione della percentuale tra spesa di personale e spese correnti”;
- la legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha radicalmente ridotto le percentuali suddette, prevedendo in particolare l'art. 1 co. 228 in base al quale “Le Amministrazioni di cui ... possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ... nel limite di contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente ...”;
- il comma 479 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017), prevede “per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori

<sup>1</sup> Acquisite al P.G. Unione Terred'Acqua n. 11069 del 07/09/2017, n. 11129 del 08/09/2017, n. 11132 del 08/09/2017.

all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 16 co. 1 del D.L. 113/2016 (convertito in L. 7.8.2016 n. 160), che ha abrogato la lettera a) del comma 557 della legge n. 296/2006, relativa all'obbligo di riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti;
- l'art. 16 co. 1 bis del D.L. n. 113 del 24.06.2016 (convertito in L. 7.8.2016 n. 160) che ha ampliato gli spazi assunzionali offerti ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione inferiore a quello fissato per gli enti disestati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. GU n. 94 del 22-4-2017 che per questo ente con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti è pari a 1/159. Queste amministrazioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018 in misura non superiore al 75% della spesa dei dipendenti cessati nell'ultimo anno;
- l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con modifica all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, viene introdotta la possibilità per i Comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione dei Comuni di cui fanno parte;
- art. 22, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 semplifica il trasferimento di personale tra l'Unione ed i Comuni aderenti, nonché tra i Comuni medesimi al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'art.30, comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. In tale contesto, quindi, il passaggio tra le amministrazioni interessate avviene senza l'espletamento della consueta procedura di mobilità volontaria, che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, di un bando in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, con indicazione dei requisiti e le competenze professionali da possedere;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 20 - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni in vigore dal 22 giugno 2017 che prevede:

- al comma 1) che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, possono assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali anche esplicitate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017,

alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

- al comma 2) che le amministrazioni nello stesso triennio possono bandire procedure concorsuali riservate al personale che possiede i seguenti requisiti: a) risulti titolare successivamente al 28.08.2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, al 31.12.2017, almeno tre anni di contratto anche non continuativi negli ultimi otto presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- al comma 3) che le pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020 al solo fine delle stabilizzazioni, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti previsti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 20/07/2010 n. 122 posto che tale utilizzo avrà effetti permanenti e quindi il fondo di cui all'articolo 9 comma 28 sarà ridotto definitivamente;
- al comma 4) che le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) non possono essere applicate dai comuni che per il quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- al comma 5) che fino al termine delle procedure di stabilizzazione del personale è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate da dette procedure;
- al comma 7) che non rileva il servizio prestato in virtù di contratti a termine di cui agli articoli 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
- al comma 8) che le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1) e 2) fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

PRESO ATTO che con circolare n. 3/2017 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha dettato gli *“indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”* prevedendo tra l'altro:

- che all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);
- che il dipendente sia stato assunto a tempo determinato attingendo da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale, in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza;
- che il dipendente abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestati direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile;
- il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 citato. Il divieto non opera nel caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l'utilizzo secondo l'art. 9 co. 28;
- che le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottintende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30

del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative procedure. Rimane l'obbligo di salvaguardia del personale in disponibilità che rende obbligatoria l'applicazione dell'art. 34-bis del medesimo decreto;

TENUTO PRESENTE che:

- nell'esercizio finanziario 2017 possono essere effettuate solo e soltanto operazioni preparatorie, preordinate alla verifica della sostenibilità finanziaria dei relativi procedimenti e all'avvio delle analisi organizzative che li parametrizzano alla complessità quali-quantitativa delle funzioni amministrative di titolarità, per l'avvio dei percorsi di stabilizzazione;
- la consistenza del fondo per assunzioni flessibili calcolato ex art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 20 luglio 2010, n. 122 deve essere depurata della somma corrispondente con esplicito divieto di ricostituzione se e nella misura che l'amministrazione ritiene dover "spostare" dal limite previsto dall'ex art. 9, comma 28 alle capacità assunzionali ordinarie per favorire la stabilizzazione del personale precario;
- per procedere legittimamente alla stabilizzazione si evidenzia la sostenibilità della spesa di personale che ne deriva a regime, in termini di vincoli e limiti in materia assunzionale e finanziaria;
- l'organo di revisione contabile deve fornire idonea certificazione in tal senso ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATO che i percorsi di stabilizzazione soggiacciono alla rilevazione del rischio da corruzione, che deve essere adeguatamente valorizzato nel relativo piano triennale per gli esercizi 2017/2018/2019 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 26/01/2017;

PRECISATO CHE:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 ha previsto il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);
- l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 convertito in L. n. 125/2015, integrando il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 ha poi previsto, oltre al cumulo dal 2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- il riferimento "*al triennio precedente*" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015), quindi a decorrere dal 2014 è possibile cumulare alle facoltà assunzionali di ciascun anno di riferimento anche i "resti" non utilizzati nel triennio precedente (a ritroso) per effettuare nuove assunzioni di personale. Parallelamente, sempre a decorrere dal 2014, è possibile cumulare, in sede di programmazione triennale di personale, le risorse per effettuare nuove assunzioni nell'arco del medesimo triennio (futuro);

- la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;
- sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora “pareggio di bilancio”); viceversa, come previsto dall’art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate “neutre” e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è pertanto considerata nuova assunzione;

TENUTO PRESENTE che restano confermati i seguenti principi:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell’anno precedente, relativamente a rapporti a tempo indeterminato;
- con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);

VISTA la legge 448/2001, in particolare l’art. 19 - comma 8<sup>2</sup> - il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

ATTESO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001,

<sup>2</sup> *“A decorrere dall’anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*



*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 147 DEL 21/12/2017*

attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**RICHIAMATE:**

- 1) la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17.10.2013 con la quale si è confermata la volontà di partecipare alla sperimentazione nell'esercizio 2014 prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23.6.2011 n. 118 così come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 102/2013;
- 2) la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 30.12.2013, con la quale sono stati approvati i capitoli con i nuovi codici di bilancio sulla base della struttura del bilancio armonizzato;
- 3) il D. Lgs. n. 118 del 2011 e successive modificazioni recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- 4) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019;
- 5) la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori di Area;
- 6) la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 17/12/2015 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e di modifica della dotazione organica;
- 7) la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/08/2016 di modifica della dotazione organica con decorrenza 1 settembre 2016 e di variazione del bilancio di previsione 2016/2018, anno 2016 a seguito della chiusura di una sezione del nido comunale;
- 8) la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 10/11/2016 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e di modifica al fabbisogno di personale anno 2016;
- 9) la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 14/09/2017 di "Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e modifica al fabbisogno di personale anno 2017";

CONSIDERATO che il Comune di Sala Bolognese:

- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30.03.2017 prot. 4027 (legge n. 232/2016);
- rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2017, in corso, come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2017 nella quale si dà atto della coerenza con gli obblighi del pareggio di bilancio, (art. 31 comma 26 L. n. 183/2011 e art. 1 comma 723 lett. e) L. n. 208/2015; art. 1 comma 475 lett. e) comma 476 L. 232/2016);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2017, ha approvato il PEG – parte obiettivi triennio 2017/2019 contenente il Piano degli Obiettivi ed il piano performance unificati organicamente nel PEG;
- ha adottato il Piano della performance 2017-2019 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2017;
- ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa stabilito dall'art. 1 co. 557 e seguenti della legge 27/12/2016 n. 296, come modificato con D.L. n. 90/2014;

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e non ha dichiarato nell'ultimo anno eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità i propri dipendenti (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- il piano di fabbisogno triennale del personale permette il rispetto dei parametri di cui al comma 557, art. 1 della legge 296/2006, relativamente all'obbligo di riduzione della spesa di personale;
- ha provveduto alla revisione della dotazione organica esistente, la stessa è stata rideterminata nell'ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- ha adottato il Piano triennale dei azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 10.11.2016 (art.48, comma 1, del D.L.gs n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- non versa nelle situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione<sup>3</sup>, ha rispettato i termini di legge per il conto consuntivo<sup>4</sup> e del bilancio consolidato<sup>5</sup> nonché ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tali documenti);
- che la spesa del personale ricalcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2008 n. 34748, e 28 febbraio 2008 n. 8, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21/01/2010, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14 del 28/12/2011, presenta il seguente andamento:
  - anno 2011 € 1.472.107,08
  - anno 2012 € 1.459.861,03
  - anno 2013 € 1.456.282,44
  - anno 2014 € 1.466.974,20
  - anno 2015 € 1.462.916,29
  - anno 2016 € 1.424.274,31che la spesa di personale per l'anno 2017 (attualmente quantificata in € 1.447.401,57) dovrà comunque essere inferiore ad € 1.472.107,08 e che nel predetto calcolo troveranno applicazione le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale 1/2015;
- che la spesa di personale prevista per l'anno 2018 è pari ad € 1.446.122,18 (importo comunque inferiore ad € 1.472.107,08 riferito all'anno 2011) ed è comprensiva del costo derivante dai processi di "stabilizzazione" che interesseranno due figure di "Istruttore tecnico" e "Istruttore amministrativo/contabile" cat. giur. C il cui costo annuo è quantificato in complessivi € 60.164,04 (di cui € 42.716,62 per oneri diretti, € 13.800,90 per oneri riflessi ed € 3.646,52 per IRAP);
- che l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione tendenziale della spesa per il personale prevista dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la presente programmazione è stata predisposta nel rispetto delle stesse disposizioni e garantisce la riduzione delle spese di personale

<sup>3</sup> Come da comunicazioni trasmesse tramite e-mail dall'Area "Finanziaria" del Comune di Sala Bolognese, agli atti

<sup>4</sup> Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2017 avente per oggetto "Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016 - approvazione"

<sup>5</sup> Il bilancio consolidato 2016 è stato approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 28/09/2017 avente ad oggetto: "Bilancio consolidato 2016 - Approvazione"

per gli anni 2018/2020, come risulta dal prospetto elaborato dal servizio personale che si allega (Allegato A prospetto co. 557);

DATO ATTO inoltre che il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato (n. 36 dipendenti al 31.12.2015, come risulta dalla tab. 1 del conto annuale anno 2016) e popolazione (n. 8353 abitanti al 1.1.2016 di cui 4165 maschi e 4188 femmine, come risulta dal sito istituzionale “demo.istat.it”) è inferiore a 1/159 (n. 36 dipendenti x 159 = 5724) e che pertanto, poiché il Comune di Sala Bolognese rientra nella fattispecie prevista dall’art. 16 co. 1 bis del D.L. n. 113 del 24.06.2016, la capacità assunzionale è così calcolata:

- spesa del personale cessato nell’anno 2013 quantificata in € 0 (al netto dei contributi e irap);
- spesa del personale cessato nell’anno 2014 quantificata in € 13.069,81 (al netto dei contributi e irap);
- spesa del personale cessato nell’anno 2015 quantificata in € 14.530,16 (al netto dei contributi e irap);
- spesa del personale cessato nell’anno 2016 quantificata in € 16.337,27 (al netto dei contributi e irap); in data 1.09.2016 si è proceduto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale 18/36 a tempo pieno di una dipendente e che quindi la capacità assunzionale per l’anno 2017 è pari ad € 33.045,73 (al netto dei contributi e irap);
- spesa del personale cessato nell’anno 2017 attualmente quantificata in € 76.265,00 (al netto dei contributi e irap);

CONSIDERATO pertanto che la capacità assunzionale al 1/1/2017 ammonta ad € 33.045,73 (compresi i resti del triennio precedente)<sup>6</sup> e che la stessa ammonta nel 2018 presuntivamente pari ad € 76.265,00 (€ 109.310,73 compresi i resti triennio precedente) e dato atto che la spesa annuale di una figura di cat. giur. C è pari ad € 21.783,02;

CONSIDERATO inoltre che non sussiste alcun limite per assunzioni a tempo determinato per gli anni 2017 e 2018 in quanto Comune inserito negli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti i comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, ai sensi dell’art. 11, comma 4 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 11/08/2014 n. 114, i limiti assunzionali di cui al comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza (31.12.2018);

DATO ATTO che la consistenza del fondo per assunzioni di lavoro flessibile calcolato ex art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 20 luglio 2010, n.122 deve essere depurata della somma corrispondente con esplicito divieto di ricostituzione, nell’importo pari ad € 14.437,25 (€ 86.937,25 limite fondo per assunzioni a tempo determinato - € 72.500,00 per n. 1 posto di istruttore cat. giur. C1 in staff del Sindaco oltre a n. 2 posti di “Istruttore” cat. giur. C1, comprese competenze fisse e accessorie e al netto di oneri riflessi e IRAP) (Allegato C);

<sup>6</sup> Come da deliberazione Corte dei Conti Sez. Aut. n. 28/2105 sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

DATO ATTO quindi, per quanto esposto al punto precedente, che la capacità assunzionale all'1.1.2018 risulta pari ad € 123.747,98 (€ 109.310,73 + € 14.437,25) (Allegato B);

RILEVATO che il Comune di Sala Bolognese, per le motivazioni sopra citate, ha concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la riduzione delle spese del personale secondo i seguenti ambiti prioritari di intervento: 1) ..., 2) razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative; 3) contenimento dei costi per la contrattazione decentrata;

DATO ATTO che le assunzioni a tempo indeterminato e determinato corrispondono alle necessità rappresentate dai Direttori di Area in considerazione della significativa diminuzione della consistenza numerica del personale a tempo indeterminato verificatasi negli ultimi anni, la quale ha reso attuale la necessità di un fabbisogno di personale che garantisca un presidio consolidato, stabile e permanentemente addetto alle funzioni istituzionali fondamentali assegnate alle Aree, mediante l'attivazione delle modalità di copertura dei posti vacanti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2017 si sono verificate cinque cessazioni di personale a tempo indeterminato per pensionamento (quattro cessazioni già avvenute – Trentini, Accorsi, Szakall, Previati - Palazzi), quattro cessazioni per mobilità volontaria (Mantovani, Lucisano, Bizzarri, Battaglia), una cessazione per dimissioni volontarie (Torresi) e che a tutt'oggi non è stato possibile procedere alla copertura dei posti già previsti con deliberazioni di Giunta comunale n. 129/2016 e n. 105/2017 di programmazione triennale dei fabbisogni 2017/2019 e 2018/2020 in quanto non tutte le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria già esperite hanno dato esito positivo;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 114/2014, agli enti locali si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del d.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 – il cui ambito soggettivo era inizialmente diretto solamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici ed agli enti di ricerca – il quale stabilisce che l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata, nella stessa amministrazione, ai seguenti adempimenti:

- all'espletamento della obbligatoria procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e, solo in caso di esito negativo di tale procedura;
- all'immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, di qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

PRESO ATTO che, al fine delle assunzioni previste nella precedente deliberazione n. 105/2017, è già stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 34-bis D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, di comunicazione all'Agenzia per il Lavoro dell'Emilia Romagna e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché,

se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste, mentre tale procedura sarà effettuata per le nuove assunzioni previste nel presente atto;

VISTO che tale obbligo è stato assolto come segue:

- 1) comunicazione p.g. n. 13669 del 30.12.2016 per n. 2 posti di “Istruttore tecnico” cat. giur. C – tempo pieno; n. 2 posti di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. Giur. C – tempo pieno; n. 1 posto di “Collaboratore amministrativo” cat. Giur. B1 – tempo pieno; n. 1 posto di “Collaboratore tecnico” cat. Giur. B1 – tempo pieno; n. 1 posto di “Istruttore direttivo amministrativo” cat. Giur. D1 – tempo pieno;
- 2) comunicazione p.g. n. 2024 del 14.02.2017 per n. 2 posti di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. Giur. C – tempo pieno;
- 3) comunicazione p.g. n. 8445 del 4.07.2017 per n. 1 posto di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. Giur. C – tempo pieno;
- 4) comunicazione p.g. n. 12324 del 5.10.2017 per n. 3 posti di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. Giur. C – tempo pieno (per un posto è prevista la stabilizzazione nel 2018); n. 1 posto di “Istruttore tecnico” cat. Giur. C – tempo pieno (è prevista la stabilizzazione dal 2018);
- 5) comunicazione p.g. n. 14571 del 22.11.2017 per n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico” cat. Giur. D1 – tempo pieno;

PRESO ATTO che le procedure di cui sopra si sono concluse negativamente stante l’assenza, negli elenchi di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, di personale avente pari qualifica a quelle richieste;

TENUTO PRESENTE che:

- per il principio di economicità risulta possibile realizzare anche un eventuale accordo successivo tra le due amministrazioni<sup>7</sup> ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003 e dell’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, tanto che il legislatore ne ha previsto la facoltà anche in caso di instaurazione di rapporti a tempo determinato<sup>8</sup> ;
- la Funzione Pubblica nel parere n. 45875 del 22 novembre 2007 e nella circolare n. 5/2013 ha ammesso che l’accordo tra due amministrazioni possa legittimamente avvenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;
- per il profilo professionale richiesto non deve essere compatibile in presenza di una graduatoria ancora valida all’interno dell’ente in quanto, in quest’ultimo caso si dovrà procedere su quest’ultima (*ex multis* Tar Puglia, sede di Lecce, sent. n. 884/2014);
- la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta oggi la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico<sup>9</sup>;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica del piano occupazionale triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 14/09/2017 e alla definizione del nuovo piano dei fabbisogni di personale triennio 2018/2020, prendendo atto che, rispetto a quanto previsto nella deliberazione citata, per l’anno 2017, si è proceduto:

<sup>7</sup> *ex multis* Corte dei Conti dell’Umbria, pareri n.124/2013 e 149/2015

<sup>8</sup> Art.4 del d.l.101/2013

<sup>9</sup> *C.d.S, sez. V, n. 5078/2015*

- alla proroga ai sensi dell'art. 20 co. 8 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 di una figura di "Istruttore tecnico" cat. C assegnato all'Area "Tecnica" servizio "Ambiente" dal 18/09/2017 al 31/12/2017, come richiesto dal Direttore dell'Area "Tecnica" con nota in data 07/09/2017 prot. n. 11132 del 08/09/2017 nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione, al fine di dare continuità alle attività permanenti alle quali il dipendente è stato assegnato (prevista stabilizzazione dall'1/1/2018 nel rispetto della normativa e delle indicazioni sovraordinate vigenti in materia);
- all'espletamento di una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n.165/2001 per l'assunzione di una figura a tempo indeterminato e pieno di "Istruttore direttivo tecnico" cat. giur. DI da destinare inizialmente alla IV Area "Tecnica". La procedura, conclusa in data 24/11/2017 con l'adozione della determinazione Unione Terred'Acqua n. 457/2017 di approvazione degli atti della commissione giudicatrice, si è conclusa negativamente. L'amministrazione, con nota del 6.12.2017<sup>10</sup> intende procedere ad ulteriore selezione per mobilità volontaria art. 30 d.Lgs. 165/2001;
- relativamente all'assunzione di n. 4 figure a tempo indeterminato e pieno di "Istruttore amministrativo/contabile" cat. C di cui due da destinare inizialmente alla II Area "Finanziaria e controllo" per copertura di posti vacanti, e due assunzioni di pari profilo professionale e categoria di inquadramento contrattuale presso l'Area "Tecnica" si dà atto che è in corso una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo/contabile presso l'Area Tecnica, così come indicato con nota della Dott.ssa Anna Rosa Ciccia del 13.10.2017<sup>11</sup>, mentre a seguito di scorrimento di graduatoria valida del Comune di Sala Bolognese per la copertura di un posto presso l'area finanziaria, l'Amministrazione di Sala Bolognese ha comunicato a questo servizio, per le vie brevi, (e-mail del 11.10.2017) di non essere al momento necessaria la copertura del posto.

#### ANNO 2018

- Assunzione a tempo indeterminato e pieno tramite procedura di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 di n. 1 figura professionale di "Istruttore tecnico" cat. C da destinare, inizialmente, alla IV Area "Tecnica" (servizio ambiente) con decorrenza 1/01/2018 e n. 1 figura professionale di "Istruttore amministrativo/contabile" cat. C da destinare alla II Area "Finanziaria e controllo" (servizio tributi) con decorrenza 12/01/2018 (ovvero alla scadenza del contratto a tempo determinato in essere). I dipendenti interessati da tale procedura sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1) art. 20 del decreto citato che si riepilogano nello schema sotto riportato:

<b>Requisiti</b>	<b>Deserti Andrea - Istruttore tecnico cat. C (servizio ambiente)</b>	<b>Maccagnani Beatrice Istruttore amministrativo/contabile cat.C (servizio tributi)</b>
a) risultati in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28.08.2015) con	SI' attualmente in servizio	SI' attualmente in servizio

<sup>10</sup> Acquisita al P.G. Unione Terred'Acqua n. 15433 del 6/12/2017

<sup>11</sup> Acquisita al p.g. dell'Unione Terred'Acqua n. 12825 del 16/10/2017

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 147 DEL 21/12/2017*

contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;		
b) sia stato reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali anche esplicate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di tecnici geometri – categoria C - graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n. 397 del 7 luglio 2011 – Comune di Casalecchio di Reno	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. Giuridica C – Comune di Sala Bolognese – approvazione atti con determina Unione Terred'Acqua n. 186 del 11/07/2014
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;	Determina n. 132 del 02/04/2014 periodo 03/04/2014-31/10/2014 Determina n. 387 del 16/10/2014 periodo 01/11/2014-04/08/2015 Determina n. 1 del 07/01/2015 dimissioni volontarie con decorrenza 8/01/2015 (ultimo giorno di servizio 07/01/2015) Determina n. 185 del 23/06/2015 periodo 23/06/2015-30/10/2015 Determina n. 369 del 27/10/2015 periodo 31/10/2015-31/12/2015 Determina n. 498 del 23/12/2015 periodo 01/01/2016-17/09/2017	Determina n. 288 del 11/07/2014 periodo 14/07/2014-31/12/2014 Determina n. 500 del 29/12/2014 periodo 12/01/2015-11/01/2018

- Assunzione di una figura a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore direttivo amministrativo/contabile” cat. Giur. D1 seguendo l’iter di priorità previsto dalle norme vigenti ovvero: mobilità art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001, mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto, in caso di esito negativo e, qualora i limiti assunzionali lo consentano, tramite scorrimento di graduatorie di concorso pubblico valide dell’Ente o, in assenza, di altri Enti, con priorità agli enti aderenti all'Unione e all'Unione stessa, previo accordo tra le parti, ovvero tramite nuova procedura concorsuale. Vista l’urgenza, per obiettive esigenze di servizio, al fine di garantire i principi organizzativi di funzionalità dei servizi comunali, nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative di cui sopra, si procede all’assegnazione di mansioni superiori con decorrenza dal 1/01/2018 fino al 31/03/2018<sup>12</sup> al dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Schiavina Massimiliano, Istruttore amministrativo/contabile cat. giur. C, posizione economica C1, in servizio presso l’area “Amministrativa”, posto che nell’ambito dell’organico comunale non è rinvenibile profilo professionale in possesso dei

<sup>12</sup> L’art. 8 del CCNL 14 settembre 2000 lett. a) testualmente recita: “nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999”

necessari requisiti ed in particolare dell'inquadramento in categoria giuridica "D" e in possesso contemporaneamente di adeguato titolo di studio ed idonea competenza professionale.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, espressamente prevede che, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza del posto in organico e dato atto che il dipendente Schiavina è l'unico in possesso dei necessari requisiti professionali e culturali, oltre che di adeguata esperienza professionale nel settore di riferimento;

- Assunzione di n. 5 figure a tempo indeterminato e pieno di "Istruttore amministrativo/contabile" cat. C di cui tre da destinare inizialmente alla II Area "Finanziaria e controllo" per copertura di posti vacanti, e due assunzioni di pari qualifica presso l'Area "Tecnica". Modalità di assunzione: per n. 3 posti (di cui uno presso l'area "Tecnica" e 2 presso l'area "Finanziaria e controllo") poiché sono già state espletate due procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la figura citata e tali procedure non hanno consentito la copertura dei posti peraltro già in parte previsti nella precedente programmazione del personale<sup>13</sup>, nel rispetto dei limiti assunzionali, le assunzioni avverranno tramite scorrimento di graduatorie valide di altri Enti, con priorità agli enti aderenti all'Unione e all'Unione stessa, ed in assenza, tramite procedura concorsuale. Per le ulteriori figure qualora i limiti assunzionali non consentano il ricorso a graduatorie valide o a procedura concorsuale, tramite procedura di mobilità volontaria;

Per quanto concerne l'utilizzo di graduatorie valide se da un lato risponde all'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, dall'altro si deve evidenziare che tali graduatorie oltre ad essere "datate" (per la copertura di posti di "Istruttore amministrativo/contabile" cat. giur. C1 l'Ente dispone di n. 3 graduatorie di cui due approvate nell'anno 2008 – det. 423 del 3.11.2008, e det. n. 495 del 17.12.2008, e una nell'anno 2010 – det. n. 408 del 2.12.2010), esse non sempre rispondono ad esigenze di funzionalità ed efficienza dell'amministrazione, con specifico riferimento alle peculiarità professionali richieste per garantire il buon andamento dei servizi di assegnazione. Si segnala al riguardo la sentenza n. 2376 del 22 maggio 2017 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella quale si afferma che "*L'ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n.509). La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale sono strumentali all'organizzazione pubblicistica dell'apparato burocratico in funzione del perseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone infatti la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 cost...."*

Si evidenzia inoltre che per le citate stabilizzazioni, così come per assunzioni di personale a qualsiasi titolo, occorrerà tenere conto di quanto disposto dai commi 466 e 475 della Legge 11.12.2016 n. 232 (legge finanziaria anno 2017 i quali testualmente prevedono:

<sup>13</sup> Vedi deliberazione Giunta comunale n. 129 del 10/11/2016



- comma 466: a decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo<sup>14</sup> devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali...
- comma 475: ... in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 ... lett. e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ... anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...;

**ANNO 2019**

Nessuna previsione

**ANNO 2020**

Nessuna previsione

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente provvedimento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo ed organizzativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

VISTE le seguenti norme e le successive modifiche ed integrazioni:

- Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- Ordinamento professionale e C.C.N.L. in vigore;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. a mente del quale le Amministrazioni Pubbliche devono procedere all'elaborazione del documento unico di programmazione propedeutico al bilancio di previsione dell'Ente;

CONSIDERATO che nel citato documento occorre prevedere la programmazione del personale per il periodo 2018/2020;

RITENTO necessario procedere in tal senso al fine di assicurare la funzionalità necessaria alla struttura organizzativa mediante ricorso a professionalità adeguate al fabbisogno, agli obiettivi di mandato ed alle esigenze evidenziate dai Direttori di Area preposti;

RILEVATO che con verbale N. 12 del 12 dicembre 2017<sup>15</sup> è stato acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

**ATTESO:**

- di assicurare preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/99 e s.m.i.;

---

<sup>14</sup> co. 465 L. 232/2016: "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

<sup>15</sup> Acquisito al p.g. Unione Terred'Acqua n. 15725 del 12/12/2017

- di assicurare preventiva informazione al comitato Unico di Garanzia, per il tramite del Presidente;

ACCERTATO che con la presente informazione al C.U.G. si ritiene doverosamente e debitamente assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale, la garanzia che il Comitato possa adeguatamente ed in modo puntuale assolvere i propri ruoli e compiti istituzionali nell'ambito del necessario coinvolgimento nelle politiche assunzionali dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua proponente, in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore dell'Area "Finanziaria e controllo" del Comune di Sala Bolognese, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U. Leggi Enti Locali;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e nelle more dell'emanazione di apposite linee di indirizzo<sup>16</sup> per la nuova disciplina relativa all'organizzazione degli uffici e la programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017:

- 1) di approvare il seguente piano triennale di fabbisogno di personale a tempo indeterminato/determinato 2018/2020 in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere, precisando che l'amministrazione, preso atto dell'esito negativo della selezione pubblica per mobilità volontaria<sup>17</sup> ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto di "Istruttore direttivo tecnico" cat. giur. D1, con nota del 6.12.2017<sup>18</sup> intende procedere ad ulteriore selezione pubblica per mobilità volontaria<sup>19</sup> per la copertura del medesimo posto:

#### ANNO 2018

- Assunzione a tempo indeterminato e pieno tramite procedura di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 di n. 1 figura professionale di "Istruttore tecnico" cat. C da destinare, inizialmente, alla IV Area "Tecnica" (servizio ambiente) con decorrenza 1/01/2018 e n. 1 figura professionale di "Istruttore amministrativo/contabile" cat. C da destinare alla II Area "Finanziaria e controllo" (servizio tributi) con decorrenza 12/01/2018 (ovvero alla scadenza del contratto a tempo determinato in essere). I dipendenti interessati da tale procedura sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1) art. 20 del decreto citato che si riepilogano nello schema sotto riportato:

<b>Requisiti</b>	<b>Deserti Andrea - Istruttore tecnico cat. C (servizio ambiente)</b>	<b>Maccagnani Beatrice Istruttore amministrativo/contabile</b>
------------------	---	--

<sup>16</sup> che avverrà con Decreto Ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017)

<sup>17</sup> Determina dell'Unione Terred'acqua n. 457 del 24.11.2017

<sup>18</sup> Acquisita al P.G. Unione Terred'Acqua n. 15433 del 6/12/2017

<sup>19</sup> ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 147 DEL 21/12/2017

		<i>cat. C (servizio tributi)</i>
a) risultati in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;	SI' attualmente in servizio	SI' attualmente in servizio
b) sia stato reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali anche esplicate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di tecnici geometri – categoria C - graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n. 397 del 7 luglio 2011 – Comune di Casalecchio di Reno	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di "Istruttore amministrativo/contabile" cat. Giuridica C – Comune di Sala Bolognese – approvazione atti con determina Unione Terred'Acqua n. 186 del 11/07/2014
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;	Determina n. 132 del 02/04/2014 periodo 03/04/2014-31/10/2014 Determina n. 387 del 16/10/2014 periodo 01/11/2014-04/08/2015 Determina n. 1 del 07/01/2015 dimissioni volontarie con decorrenza 8/01/2015 (ultimo giorno di servizio 07/01/2015) Determina n. 185 del 23/06/2015 periodo 23/06/2015-30/10/2015 Determina n. 369 del 27/10/2015 periodo 31/10/2015-31/12/2015	Determina n. 288 del 11/07/2014 periodo 14/07/2014-31/12/2014 Determina n. 500 del 29/12/2014 periodo 12/01/2015-11/01/2018

	Determina n. 498 del 23/12/2015 periodo 01/01/2016- 17/09/2017	
--	---	--

- Assunzione di una figura a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore direttivo amministrativo/contabile” cat. Giur. D1 seguendo l’iter di priorità nelle modalità di reclutamento previsto dalle norme vigenti ovvero: mobilità art. 34 bis d.lgs. 165/2001, mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto, in caso di esito negativo e, qualora i limiti assunzionali lo consentano, tramite scorrimento di graduatorie valide dell’Ente o, in assenza, di altri Enti previo accordo tra le parti, ovvero tramite procedura concorsuale. Vista l’urgenza, per obiettive esigenze di servizio, al fine di garantire i principi organizzativi di funzionalità dei servizi comunali, nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative di cui sopra, si procede all’assegnazione di mansioni superiori al dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Schiavina Massimiliano, Istruttore amministrativo/contabile cat. giur. C, posizione economica C1, in servizio presso l’area “Amministrativa”, posto che nell’ambito dell’organico comunale non è rinvenibile profilo professionale in possesso dei necessari requisiti ed in particolare dell’inquadramento in categoria giuridica “D” e in possesso contemporaneamente di adeguato titolo di studio ed idonea competenza professionale per il periodo dal 1/01/2018 al 31/03/2018 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, espressamente prevede che, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza del posto in organico e dato atto che il dipendente Schiavina è l’unico in possesso dei necessari requisiti professionali e culturali, oltre che di adeguata esperienza professionale nel settore di riferimento;
- Assunzione di n. 5 figure a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. C di cui tre da destinare inizialmente alla II Area “Finanziaria e controllo” per copertura di posti vacanti, e due assunzioni di pari qualifica presso l’Area “Tecnica”. Modalità di assunzione: per n. 3 posti (di cui uno presso l’area “Tecnica” e 2 presso l’area “Finanziaria e controllo”) poiché sono già state espletate due procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la figura citata e tali procedure non hanno consentito la copertura dei posti, peraltro già in parte previsti nella precedente programmazione del personale<sup>20</sup>, nel rispetto dei limiti assunzionali, le assunzioni avverranno tramite scorrimento di graduatorie concorsuali valide di altri Enti, con priorità agli enti aderenti all’Unione e all’Unione stessa, ed in assenza, tramite procedura concorsuale. Per le ulteriori figure qualora i limiti assunzionali non consentano il ricorso a graduatorie valide o a procedura concorsuale, tramite procedura di mobilità volontaria;

Per quanto concerne l’utilizzo di graduatorie valide si rimanda a quando dettagliatamente previsto in parte narrativa.

**ANNO 2019**

Nessuna previsione

**ANNO 2020**

<sup>20</sup> Vedi deliberazione Giunta comunale n. 129 del 10/11/2016

Nessuna previsione

- 2) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento è coerente con il ciclo della programmazione pluriennale dell'organizzazione dell'ente, con le linee programmatiche e gli indirizzi generali riferiti al mandato, trovando formalizzazione negli obiettivi strategici ancorati ad ogni singola missione e per quanto attiene al fabbisogno triennale sarà inserito nel documento unico di programmazione;
- 3) di autorizzare, sin da ora, il Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua, previa richiesta formale dell'Amministrazione, a procedere ad avviare procedure di mobilità/comando in caso di vacanza di posti per mobilità in uscita nei posti previsti dalla normativa ad invarianza della spesa e compatibilmente con il rispetto dei limiti e vincoli vigenti in materia;
- 4) di autorizzare il Servizio Personale dell'Unione Terred'Acqua a procedere ad assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente, qualora sia richiesto dai Direttori di Area previo assenso di questa Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, della riduzione tendenziale delle spese di personale e dei vincoli finanziari e della compatibilità di bilancio;
- 5) di dare atto che dalla verifica effettuata non vi è personale in eccedenza ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come risulta dagli atti conservati al Servizio Personale;
- 6) di precisare che l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura delle necessità assunzionali di cui al presente provvedimento, come indicato in premessa, avviene nel rispetto della verifica delle seguenti condizioni:
  - che sia rispettato il piano di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008) ora pareggio di bilancio ed i limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, anche a tempo determinato di cui all'art.9 co.28 del DL n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  - che l'Ente non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - che non vi siano situazioni di sovrannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano annualmente alla relativa ricognizione, dando atto che per l'anno 2017 la rilevazione ha evidenziato l'esito negativo della stessa;
  - che con il presente atto sarà rispettata la riduzione tendenziale delle spese di personale prevista dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, così come modificata dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010, il cui prospetto è conservato agli atti;
  - che l'Ente abbia predisposto il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art.48 co.1, del D.Lgs. n.198/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 10/11/2016;
  - che sia avvenuta la rideterminazione della dotazione organica nell'ultimo triennio (art. 6 co. 6 D.Lgs. n. 165/2001);
  - aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);

- aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n.208/2015);

- aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento

7) di precisare che il presente atto rispetta i principi in materia di organizzazione dell'ente fissati dallo Statuto Comunale vigente ed i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

8) di dare atto che nello schema di bilancio 2018/2020 sarà prevista la spesa conseguente alla presente deliberazione;

9) di dare atto che sono rispettati i limiti previsti dalla Legge n. 68/1999;

10) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori di Area, alle OO.SS. e alle R.S.U. aziendali e al C.U.G..

Inoltre, stante la necessità di procedere,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*All. n. 4:*

- *A) prospetto co. 557 triennio 2018/2020*
- *B) limiti assunzionali*
- *C) limiti assunzionali art. 9 co.28 D.L. n. 78/2010*
- *D) pareri*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 147 DEL 21/12/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 22/12/2017

# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **147** del **21/12/2017**

**SERVIZIO PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO)**

### OGGETTO

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 E MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL 14/09/2017 CON OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E MODIFICA AL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017."**

### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE DI SERVIZIO</p> <p>Data 14/12/2017</p> <p>MARIANI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 14/12/2017</p> <p>Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA</p>



CALCOLO SPESA DI PERSONALE AI SENSI ART.1 COMMA 198 LEGGE 266/2005							
	Consuntivo 2011 da Corte dei Conti	Previsione 2017	Confronto 2011/2017	Previsione 2018	Confronto 2011/2018	Previsione 2019/2020	Confronto media 2011/2013 e 2019
Intervento 1	1.750.288,17	1334113,01		1333889,21		1331923,1	
IRAP su Personale (107)	90860,46	81527,84		80684,87		80520,21	
Incentivo Art.18							
Fondo per aumenti contrattuali				5020		7040	
1^ TOTALE		1415640,85		1419594,08		1419483,31	
ALTRE SPESE	110058,06						
Rimborso all'Unione Terred'Acqua spese personale per gestione associata servizi		336.493,44		352.497,65		352.497,65	
Voucher							
Rimborso nuovi servizi Unione (nota prot. n. 2407/2017) incluso nel punto precedente							
TOTALE ALTRE SPESE		336493,44		352497,65		352497,65	
TOTALE SPESE		1752134,29		1772091,73		1771980,96	
COMPONENTI ESCLUSE DALLA DETERMINAZIONE DELLA SPESA							
Straordinario terremoto compresi oneri e IRAP		0					
Nel 2017 solo contributi e IRAP dal 2018 in int. 1 anche compenso di € 5.000,00		-1640,25		-6640,25		-6640,25	
Aumenti contrattuali		-183574,68		-187144,68		-187144,68	
Missioni + Formazione		-1783,5		-1783,5		-1783,5	
Personale categorie protette		-54390,62		-54390,62		-54390,62	
Rimborso IRAP ?							
Rimborso Valsamoggia per convenzione segreteria generale 30% al 31.12.2017 dal 1/1/2018 50%		-32800		-54500		-54500	
Comando Bizzarri 2 mesi		-5.000,00					
Comando Battaglia		-5033,17					
Comando Labanti anno intero		-20510,5		-21510,5		-21510,5	
TOTALI COMPONENTI ESCLUSE	479.099,61	-304732,72		-325969,55		-325969,55	
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.472.107,08</b>	<b>€ 1.447.401,57</b>	<b>€ 24.705,51</b>	<b>€ 1.446.122,18</b>	<b>€ 25.984,90</b>	<b>€ 1.446.011,41</b>	<b>€ 16.738,77</b>
		*					
Comma 557 2011						€ 1.472.107,08	
Comma 557 anno 2012						€ 1.459.861,03	
Comma 557 anno 2013						€ 1.456.282,44	
					Media	€ 1.462.750,18	

**PROSPETTO ELABORATO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 – ART. 1 CO. 228 L. n. 208/2015  
ED IN APPLICAZIONE DEL CO. 3 ART. 4 D.L. N. 78/2015 CONV. IN L. n. 125/2015 (calcoli effettuati  
al netto di contributi e irap e posizione iniziale)**

**PROSPETTO ELABORATO IN APPLICAZIONE DELLA L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)**

**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

**Personale cessato/presunte future cessazioni**

Cessazioni anno 2013 (per assunzione 2014)	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Totale	0,00	0,00
Calcolo 60% (D.L. 112/2008)		<b>0,00 da fruire entro il 31/12/2017</b>
Parte residua		

Cessazioni anno 2014 (per assunzione 2015)	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Zavatti (cat. giur. C)	21.783,02	
Totale	21.783,02	
Calcolo 60% (D.L. 112/2008)		<b>13.069,81</b>
Parte residua		

Cessazioni anno 2015 (per assunzione 2016)	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Zavan (cat. giur. B1)	19.373,54	
Totale	19.373,54	

Calcolo 75% D.L. 113/2016 Enti con rapporto virtuoso ab/dip. Ruolo Parte residua	<b>14.530,16</b>
---	------------------

**Totale per assunzioni 2016** 114/2014 **27.599,97**

Trasformazione rapporto da tempo parziale a tempo pieno Lucisano **10.891,51**

Totale possibilità assunzionali con resti per l'anno 2016 **16.708,46**

Cessazioni anno 2016 (per assunzione 2017)	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008	
Pagani Francesca (cat. Giur. C)	21.783,02		
Totale	21.783,02		
Calcolo 75% D.L. 113/2016 Enti con rapporto virtuoso ab/dip. Ruolo Parte residua		<b>16.337,27</b>	16.337,27

**l'anno 2017** 114/2014 **33.045,73**

Cessazioni anno 2017 (per assunzione 2018)	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008	
Previsioni			
Trentini (cat. giur. C)	21.783,02		
Palazzi (cat. giur. C)	21.783,02		
Previati (cat. giur. B1)	19.373,54		
Szakall (cat. giur. B1)	19.373,54		
Accorsi (cat. giur. B1)	19.373,54		
Totale	101.686,66		
Calcolo 75% D.L. 113/2016 Enti con rapporto virtuoso ab/dip. Ruolo Parte residua		<b>76.265,00</b>	<b>76.265,00</b>

**Totale possibilità assunzionale con resti per assunzioni anni 2017/ 2018** **109.310,73**

*Quota coperta categorie protette*

co. 3 art. 20 D.Lgs. 75 del 25/05/2017	aumento ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato con le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile art. 9 co. 28 D.L. 78/2010	<b>14.437,25</b>
--	---	------------------

**Totale possibilità assunzionale con resti per assunzioni anni 2017/ 2018 con aumento**

<b>123.747,98</b>
-------------------

Cat. B1	19.373,54
Cat. B3	20.428,80
Cat. C	21.783,02
Cat. D1	23.725,36

**Spesa anno 2009 per assunzione tempo determinato - CRITERIO: COMPETENZA**

Dipendente	Imponibile	Quota utilizzabile	O.R.	IRAP	TOTALE 2009	Utilizzabile per calcolo SI'/NO	Quota utilizzabile	NOTE
BRUNETTI FRANCESCO	€ 3.894,18	€ 1.298,06	€ 1.213,28	€ 331,08	€ 6.736,60	SI' per un terzo	€ 1.812,85	Assunzione con dt. N. 155 del 10.4.2009 periodo 4 maggio-7 luglio 2009 per 3 consultazioni elettorali: parlamento europeo, Presidente Provincia, Sindaco
BARBIERI OLIMPIA	€ 10.777,00	€ 10.777,00	€ 3.438,28	€ -	€ 24.992,28	Parere Dott.ssa Bonaccorso – segretario comunale in convenzione	€ 14.215,28	Assunzione con dt. N. 113 del 13.10.2006 CFL trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 15.05.2009. Dati presi da conto annuale.
BISIACH MARCO	€ 74.862,19	€ 74.862,19	€ 23.271,77	€ 6.366,98	€ 179.363,13	SI' al 100%	€ 104.500,94	di cui: spesa 2009 anno 2009 € 95.265,85 spesa 2009 anno 2010 € 9.235,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.533,37</b>	<b>€ 86.937,25</b>					<b>€ 120.529,07</b>	
Deduzione permanente ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D.L. 75/2017		€ 14.437,25						
<b>TOTALE IMPONIBILE RICALCOLATO CON DEDUZIONE PERMANENTE</b>		<b>€ 72.500,00</b>						
						<b>TOTALE COMPLESSIVO RICALCOLATO CON DEDUZIONE PERMANENTE</b>	<b>€ 106.091,82</b>	